



LUCIANA DE GRAZIA*

INTRODUZIONE AL SEMINARIO DELLA SCUOLA DPCE SU “LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE NELL’EPOCA DELLE CRISI ED EMERGENZE”**

Abstract [It]: Il contributo introduce il seminario della Scuola DPCE dedicato alla giustizia costituzionale nell’era delle crisi e delle emergenze. L’obiettivo è esaminare il ruolo del diritto costituzionale e delle Corti costituzionali, che contribuiscono in misura sempre maggiore a determinare come un ordinamento giuridico risponde alle situazioni di crisi. In particolare, il presente contributo introduttivo si concentra su due aspetti: le difficoltà che le corti affrontano nei contesti emergenziali e, in una prospettiva futura, le questioni ancora aperte riguardo al loro ruolo nella gestione delle crisi che caratterizzano il nostro periodo storico

Abstract [En]: This paper introduces the DPCE School seminar dedicated to constitutional justice in the era of crises and emergencies. Its aim is to explore the role of constitutional law and Constitutional courts, which increasingly determine how a legal system responds to crisis situations. In particular, the introduction focuses on two aspects: the difficulties faced by the courts in emergency contexts and, looking ahead, the open questions about their future role in managing the crises that characterize our historical period.

Parole chiave: Corti costituzionali; emergenze; crisi.

Keywords: Constitutional Courts; Emergencies; Crises.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Note sul difficile bilanciamento tra ordine pubblico e libertà. – 3. Tra crisi e prospettive: il ruolo della giustizia costituzionale.

* Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato – Università degli Studi di Palermo.

** Contributo sottoposto a *peer review*. Intervento svolto in occasione del seminario “*La giustizia costituzionale nell’epoca delle crisi ed emergenze*”, organizzato dalla Scuola DPCE e tenutosi a Palermo, presso la sede dell’Assemblea regionale Siciliana, il 13 febbraio 2025. Il seminario è stato finanziato dal Prin PNRR - Missione 4 “*Istruzione e ricerca*” – componente 2 “*Dalla ricerca alla Impresa*”. Investimento 1.1 Fondi PRIN – settore ERC SH2_4 *Legal Studies, Constitutions, Human Rights, Comparative Law*. Finanziato nell’ambito dei fondi dell’Unione europea – Next generation EU, componente M4C2, Investimento 1.1, progetto PRIN 2022 “*Il Giudice nell’età della crisi. Adattamenti dei processi decisionali alle tensioni del sistema*”, codice CUP B53D23010280006.

1. Premessa

Il XXI secolo è stato definito come il secolo delle crisi ed emergenze – economiche, migratorie, sanitarie, ambientali e climatiche, legate al terrorismo o alle esperienze belliche – che hanno inciso sia sull’assetto istituzionale degli ordinamenti, sia sulle fonti del diritto, destabilizzando non solo le giovani democrazie, ma anche lo Stato di diritto costituzionale partecipe della tradizione del costituzionalismo liberal-democratico.

Il Giudice delle leggi, quale garante della Costituzione, attraverso la propria giurisprudenza, ha svolto un ruolo centrale. Da una parte, infatti, i Tribunali costituzionali sono stati impegnati nel bilanciamento dei diritti, individuando i principi idonei a garantire il contemperamento dei diversi beni giuridici in gioco, divenendo anche sede di compensazione di conflitti sociali e assumendo talora un ruolo di supplenza del mancato intervento dei decisori politici.

Dall’altra, la giurisprudenza costituzionale è stata capace di incidere nei rapporti Governo – Parlamento, così come in quelli tra lo Stato e gli Enti decentrati, attribuendo ai Tribunali costituzionali un ruolo attivo nei rapporti istituzionali e in quelli centro-periferia.

Le crisi del nostro secolo hanno anche coinvolto la stessa struttura degli ordinamenti democratici e la funzione di mediazione dei partiti politici, così come il processo di costruzione europea. A tal proposito, la giustizia costituzionale ha, in modo diverso, partecipato al consolidamento dei valori espressi nella Costituzione, contribuendo alla costruzione dei sistemi istituzionali e all’integrazione europea.

È sembrato quindi rilevante soffermarsi sul ruolo del diritto costituzionale in questo ambito e confrontarsi sulle questioni che ne derivano. In questa prospettiva, nella stesura della call per il Seminario di Palermo, *La giustizia costituzionale nell’epoca delle crisi ed emergenze*, organizzato dalla scuola DPCE, ci si è posti una domanda centrale: qual è oggi il ruolo del diritto costituzionale in un’epoca caratterizzata da crisi ed emergenze e, conseguentemente, quali funzioni svolgono le Corti costituzionali, chiamate sempre più spesso a definire, in termini concreti e specifici, le modalità con cui un ordinamento costituzionale affronta una crisi.

In particolare, l’analisi comparata delle relazioni selezionate ha permesso di approfondire, con riferimento alle diverse situazioni emergenziali o di crisi, il ruolo di contrappeso svolto dal Giudice delle leggi rispetto alle scelte politiche nella gestione delle emergenze e di valutare in che misura vi sia stato un intervento attivo dei giudici costituzionali, a fronte delle limitazioni dei diritti giustificate dalla necessità di tutela di interessi generali.

Questa breve introduzione al seminario intende articolarsi su un duplice ordine di considerazioni: da una parte riflettere sul difficile bilanciamento che le Corti costituzionali sono chiamate ad operare in situazioni emergenziali; dall’altra, contestualizzare il loro ruolo all’interno delle crisi che caratterizzano il nostro periodo storico.

2. Note sul difficile bilanciamento tra ordine pubblico e libertà

Mentre negli Stati autoritari il tema delle crisi e delle emergenze si ricollega alla sola effettività delle soluzioni adottate, per gli Stati liberal-democratici la questione è più complessa, perché la gestione dell'emergenza e la soluzione delle crisi devono operare anche nel rispetto dei presupposti di valore che contraddistinguono il modello di Stato costituzionale, quale forma giuridica della democrazia pluralista¹.

Come ricordava il Presidente della nostra Corte costituzionale, Francesco Paolo Bonifacio, nella conferenza del 21 gennaio 1974, «proprio nei momenti di crisi l'effettività dei supremi principi dell'ordinamento è valido ed efficiente strumento per salvaguardare la libertà e le istituzioni democratiche»². In questa prospettiva, lo Stato costituzionale, nell'affrontare crisi ed emergenze, deve anche interrogarsi sulla difesa dei propri presupposti fondamentali, quali il principio della separazione dei poteri e la garanzia dei diritti fondamentali. Tuttavia, sono proprio questi principi a essere più spesso soggetti a limitazioni nelle situazioni straordinarie, che mettono sotto stress le Corti nella difficile conciliazione interpretativa tra beni diversi, come l'ordine pubblico e le libertà individuali.

A titolo esemplificativo, si può richiamare la sentenza n. 148 del 2021³ del Tribunale costituzionale spagnolo, con la quale è stato alterato, ampliandolo, il concetto di ordine pubblico, nonostante le puntuali disposizioni garantiste dell'art. 55 della Costituzione, in materia di sospensione dei diritti fondamentali. In tale pronuncia il Tribunale ha adottato un'interpretazione evolutiva delle categorie dello stato di allarme e dello stato di eccezione, considerate come vasi comunicanti in base al diverso grado di intensità delle limitazioni dei diritti fondamentali. Ne è derivata una concezione gradualistica degli stati emergenziali, che ammetteva la possibilità di un passaggio progressivo da uno stato all'altro. Così facendo, tuttavia, la Corte ha trascurato la scelta compiuta in origine dai costituenti e successivamente dal legislatore con la legge organica di attuazione degli stati emergenziali⁴.

La sentenza superava, infatti, di gran lunga il riferimento legislativo ai diversi presupposti dello stato di allarme e dello stato di eccezione: nel primo caso, come noto, si tratta di eventi come fenomeni naturali o epidemie⁵; nel secondo, di un'alterazione dell'ordine pubblico tale da minacciare l'ordinamento costituzionale, aprendo così la strada alla possibile sospensione dei diritti anche in assenza dei presupposti previsti.

¹ P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, Roma, 2025.

² F.P. BONIFACIO, *Conferenza tenuta dal Presidente Bonifacio il 21 gennaio 1974*, 2 in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/19740121_pres_bonifacio_sito.pdf.

³ Tribunal Constitucional, 148 del 2021 del 14 luglio. BOE n. 182, del 31 luglio 2021. Cfr. M. CARILLO, *Crisi giurisdizionale in Spagna: un clamoroso deficit di cultura istituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2023, 1-29; V. PIERGIGLI, *L'emergenza Covid-19 in Spagna e la dichiarazione dell'estado de alarma. Ripercussioni sul sistema istituzionale e sul regime dei diritti*, in *DPCE Online*, 2020, 1533-1563.

⁴ Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, BOE n. 134, 5 giugno 1981.

⁵ Per completezza, l'articolo 4 della L.O. 47 1981 prevede altre due ipotesi: blocco dei servizi pubblici essenziali per la comunità quando non sia garantito quanto disposto all'articolo 28, par. 2, e all'articolo 37, par. 2, della Costituzione, ove concorra qualcuna delle altre circostanze o situazioni contenute nel presente articolo; situazioni di carenza di prodotti di prima necessità.

Il rischio di una simile pronuncia, se non fossero intervenute le successive decisioni del 2021⁶ e 2024⁷, era che altre circostanze, al di fuori di quelle previste nella legge organica di attuazione degli stati emergenziali, avrebbero potuto giustificare la dichiarazione dello stato di eccezione e la conseguente sospensione dei diritti, ampliando in modo pericoloso la possibilità di ricorrere alle dichiarazioni di tale stato al di fuori dei presupposti previsti e a scapito delle garanzie dei diritti fondamentali.

Allo stesso modo, anche il Consiglio costituzionale francese si è trovato a dovere conciliare il concetto di ordine pubblico con quello di libertà, giungendo a definire lo stato di emergenza sanitaria come una “garanzia delle libertà pubbliche”.

Normalmente gli stati di emergenza comportano la limitazione o la sospensione dei diritti; la loro natura stessa consiste nel “mettere tra parentesi” la tutela delle libertà pubbliche. Nel caso specifico, lo stato di emergenza è stato invocato come garanzia delle libertà pubbliche, servendo a giustificare un accentramento dei poteri a favore dello Stato ben oltre quanto previsto dal disegno costituzionale. In tal senso, si può richiamare la decisione QPC, n. 869 del 2020⁸, con la quale il Consiglio costituzionale francese è stato chiamato a dirimere la competenza tra la Francia e la Nuova Caledonia nella predisposizione delle misure sanitarie per la gestione della pandemia.

Va premesso che gli accordi di Nouméa attribuiscono alla Nuova Caledonia la competenza in materia di salute pubblica, mentre la legge organica n. 209 del 1999, che ne attua l'accordo, precisa ulteriormente tale attribuzione, riconoscendo alla Nuova Caledonia la responsabilità in materia di protezione sociale, igiene e salute e controllo sanitario alle frontiere. Restano di competenza dello Stato le materie legate all'esercizio della sovranità, quali la giustizia, la difesa e l'ordine pubblico, a cui la Corte collega le garanzie delle libertà pubbliche.

Questo collegamento assume rilevanza anche dal punto di vista procedurale, perché il Consiglio costituzionale è adito tramite una QPC: senza il riferimento ai diritti, sarebbe venuta meno anche la possibilità sindacare una legge *a posteriori*. Il Consiglio, infatti, in sede di QPC, non avrebbe potuto operare direttamente un sindacato sul riparto delle competenze.

Secondo il Consiglio costituzionale lo stato di emergenza – nel caso specifico lo stato di emergenza sanitaria – deve essere interpretato, testualmente, come una garanzia delle libertà

⁶ Tribunal Constitucional, n. 183/2021, del 27 ottobre, BOE n. 282, del 25 novembre 2021.

⁷ Tribunal Constitucional, n. 136/2024, del 5 novembre, BOE n. 294, del 6 dicembre 2024. Cfr. I. ÁLVAREZ VÉLEZ, *Alarma y pandemia: problemática jurídico-constitucional de los estados de necesidad a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional: Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de julio, recurso de inconstitucionalidad núm. 2054-2020. (BOE núm. 182, de 31 de julio de 2021); a la Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2021, de 27 de octubre, recurso de inconstitucionalidad núm. 5342-2020. (BOE núm. 282, de 25 de noviembre de 2021); y a la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/2021, de 9 de octubre. Recurso de amparo núm. 2109-2020. (BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 2021), in Revista de las Cortes Generales, (111), 547-574.*

⁸ Conseil constitutionnel, 2020-869 QPC del 4 dicembre 2020. Cfr. B. ZERAH, *La préservation des compétences de la Nouvelle-Calédonie: Nouveau moyen invocable en Question Prioritaire de constitutionnalité (QPC)*, in *Revue Juridique politique et économique de Nouvelle-Calédonie*, n. 1/2021, 13-18.

pubbliche⁹. Afferma il Consiglio che, nonostante la salute rientri tra le competenze della collettività territoriale, si è in presenza di misure eccezionali, temporanee e limitate allo scopo strettamente necessario di rispondere all'emergenza sanitaria e come tali esse si collegano alla garanzia delle libertà pubbliche, materia collegata all'ordine pubblico, che non è di competenza della Nuova Caledonia¹⁰.

Il fondamento della conciliazione tra l'ordine pubblico e le garanzie delle libertà si riconduce all'art. 34 della Costituzione che delinea le materie del cd. dominio del legislatore. Il primo comma stabilisce infatti che è compito della legge disciplinare i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà.

È importante considerare come, nel tempo, la nozione di ordine pubblico si sia progressivamente ampliata, ricomprendendo non solo, secondo la teorizzazione di M. Hauriou, la sicurezza, la salute, la tranquillità pubblica e il mantenimento del *bon ordre*¹¹, ma anche la lotta al terrorismo, l'immigrazione irregolare, la lotta contro la frode fiscale, estendendone notevolmente la portata. Se, pertanto, la conciliazione tra ordine pubblico e libertà pubbliche spetta al legislatore ai sensi dell'art. 34 Cost., diventano essenziali i controlli volti a individuare i parametri relativi alla portata dei limiti imposti ai diritti. Controlli che vedono come protagonisti proprio i giudici costituzionali.

Il collegamento tra stato di emergenza, ordine pubblico e garanzia dei diritti, così come delineato, pare confermare la tendenza che la dottrina italiana ha definito come passaggio dalla "sicurezza dei diritti" al "diritto alla sicurezza"¹², attribuendo così all'ordine pubblico un peso più consistente nel bilanciamento con gli altri diritti, considerandolo come espressione del diritto alla sicurezza.

La conoscenza di come gli orientamenti giurisprudenziali delle Corti costituzionali siano potuti mutare rispetto ai periodi non emergenziali può pertanto aiutare a comprendere a quali pressioni i giudici siano stati sottoposti e quali sfide abbiano dovuto affrontare. A tal proposito, va ricordato che in Francia è stato condotto uno studio sulla giurisprudenza del Consiglio costituzionale, in cui non sono state analizzate solo le decisioni relative alla legge sull'emergenza sanitaria e alle sue proroghe, ma, più in generale, tutte le pronunce adottate durante il periodo emergenziale. Si è quindi evidenziato come, nel periodo di maggiore tensione, il Consiglio costituzionale abbia assunto un ruolo recessivo rispetto alle scelte compiute dal Governo. A titolo esemplificativo, può essere richiamata la decisione di conformità relativa alla legge organica del 30 marzo 2020, che disponeva la sospensione del termine per la trasmissione della QPC durante lo stato di emergenza sanitaria. Ciò avvenne nonostante la palese violazione della procedura costituzionalmente prevista per questa

⁹ Già nel 1985 la Corte aveva ricondotto lo stato di emergenza all'interno della categoria «delle garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà», di cui al primo comma dell'art. 34 cost., Conseil constitutionnel, 85-187 DC, 25 gennaio 1985, cfr. O. BEAUD, *Une jurisprudence étonnante: quand le Conseil Constitutionnel et le Conseil d'Etat transforment l'état d'urgence en « garantie des libertés publiques »*, in JP Blog, 22 marzo 2022.

¹⁰ Conseil constitutionnel, 2020-869 QPC, cit. par. 17. V. CHAMPEIL-DESPLATS, *Le Conseil constitutionnel face à lui-même. À propos de la décision n. 2020-799 DC du 26 mars 2020*, in *La Revue des droits de l'homme*, n. 1-17/2020.

¹¹ M. HAURIOU, *Précis de droit constitutionnel*, Parigi, 1929, 66 ss.

¹² A. BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti*, in M. PALMA - S. ANASTASIA (a cura di), *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme*, Milano, 2001, 34.

tipologia di leggi, violazione che il Consiglio costituzionale giustificò richiamando le “circostanze particolari”¹³. Si è poi osservato come una volta superata la fase più critica dell'emergenza sanitaria, i giudici costituzionali abbiano assunto una funzione più garantista dei diritti.

In generale, il controllo svolto dai giudici si rivela comunque determinante. In tal senso, la Commissione di Venezia ha rimarcato che i principi a presidio degli stati di emergenza – *rule of law*, proporzionalità, necessità, temporaneità, effettività dei controlli – così come i presupposti per la dichiarazione degli stati di emergenza e l'esercizio dei poteri emergenziali, devono essere sempre oggetto di verifica. Tale controllo vede come protagonisti i giudici, che operano in un dialogo istituzionale con il Parlamento e il Governo, affinché i principi fondamentali dell'ordinamento ricevano sempre una tutela adeguata¹⁴. Controlli di questo tipo servono anche a evitare il pericolo della normalizzazione dell'emergenza¹⁵ e a prevenire, in tali contesti, l'idea che sia possibile derogare indefinitamente ai principi fondanti dello Stato democratico.

Come ha affermato l'ex Presidente della Corte suprema israeliana, Barak, è utopico pensare che nelle situazioni di emergenza si possa accendere e spegnere la Costituzione a piacimento o mantenere una netta distinzione tra la tutela dei diritti in tempo di emergenza e in tempo di pace. I diritti – sottolinea Barak – devono essere presi sul serio sia in tempo di pace sia in tempo di emergenza¹⁶.

3. Tra crisi e prospettive: il ruolo della giustizia costituzionale

La domanda sul ruolo delle Corti costituzionali va anche inquadrato nel contesto storico attuale, contestualizzandolo rispetto alle ipotesi di crisi proprie della nostra epoca.

Infatti, se da un lato la dottrina si è interrogata sulla possibile ciclicità delle crisi, ossia sull'eventualità che esse, pur con le dovute trasformazioni, siano destinate a ripresentarsi nel tempo, dall'altro non si può ignorare come le crisi del XXI secolo - dalla minaccia del terrorismo internazionale alla crisi economica, ambientale e climatica, fino a quella sanitaria e alla crisi della democrazia - abbiano assunto un carattere globale. Esse dipendono infatti da fenomeni che spesso trascendono l'ambito statale, sia per quanto riguarda le cause, sia per quanto riguarda le possibili soluzioni.

¹³ Conseil constitutionnel, 2020-799 DC del 26 marzo 2020. Cfr. L. DE GRAZIA, *Il ruolo del Consiglio costituzionale francese nella definizione del nuovo stato di emergenza sanitaria*, in *Rivista di Diritti comparati*, n. 3/2020, 98-118.

¹⁴ Venice Commission, Report on the Rule of Law, CDL-AD (2011) 003rev, 25-26 marzo 2011: cfr. V. PIEGILLI, *La Commissione di Venezia e l'interpretazione dei poteri di emergenza*, in *Percorsi costituzionali: la Commissione di Venezia oggi*, n. 2/2023, 423- 446.

¹⁵ G. DE VERGOTTINI, *Una rilettura del concetto di sicurezza nell'era digitale e della emergenza normalizzata*, in *Rivista AIC*, n. 4/2019, 1-21.

¹⁶ S. GAMBINO - A. SCERBO, *Diritti fondamentali ed emergenza nel costituzionalismo contemporaneo. Un'analisi comparata*, in *DPCE*, n. IV/2009, 1497-1555 (1498).

Si tratta di crisi che stentano ad essere gestite dagli ordinamenti, crisi che sottopongono lo stesso diritto costituzionale a sfide nuove, per le quali sembra anche che si stiano adottando strategie risolutive differenti rispetto al passato.

Se si considerano le crisi del secolo scorso, si osserva come il loro superamento sia stato caratterizzato da una trasformazione costituzionale che ha condotto ad un nuovo ordine mondiale. In particolare, si fa riferimento alla crisi dello Stato monoclasse borghese con l'avvento della democrazia di massa e alle successive esperienze degli Stati autoritari e dei regimi totalitari. Il superamento di queste crisi è stato affidato a un momento costituente, che ha avviato alla stabilizzazione di un nuovo assetto costituzionale intorno a un nucleo di principi in grado di definire la nuova identità degli ordinamenti. Questi ultimi si sono caratterizzati per differenti meccanismi di garanzia, tra cui la rigidità della Costituzione e la giustizia costituzionale, a tutela del nuovo ordine costituito.

Anche dopo la caduta del muro di Berlino ci sono verificati processi di trasformazione costituzionale che hanno determinato nuovi assetti, basati su un nuovo nucleo di principi. Analogamente, alla fine degli anni '80 in America latina con la caduta dei regimi autoritari e in Africa, in seguito alla decolonizzazione, si sono osservati simili percorsi di ridefinizione costituzionale.

Le crisi del nostro secolo, invece, vengono affrontate utilizzando il patrimonio costituzionale consolidato degli ordinamenti che rientrano nel modello di Stato costituzionale. I sistemi giuridici contemporanei, infatti, sembrano oggi tendere a inquadrare le crisi e le emergenze all'interno dei meccanismi di maggiore o minore razionalizzazione previsti dall'ordinamento, in coerenza con la tendenza del diritto costituzionale a ricondurre al principio di legalità le modalità attraverso cui possono essere introdotte deroghe all'assetto costituzionale ordinario¹⁷. Si tratta di crisi la cui soluzione sembra, talvolta, trovare maggiore risposta nel diritto dell'UE, che offre prospettive più adeguate alla gestione di crisi di carattere globale, come la pandemia o le questioni legate al clima e all'ambiente.

È in un simile contesto che si pone la domanda sul ruolo oggi del diritto costituzionale. Mortati, riferendosi all'esperienza di Weimar, osservava - in un periodo caratterizzato dalla crisi dello Stato liberale e dallo scorgere di un nuovo ordine ancora non consolidato che stava per succedergli - che in un'epoca di transizione, in cui coesistono elementi del vecchio ordine poggiati ancora su solide basi e elementi del nuovo ordine, destinati a sostituirli in misura più o meno ampia, «la Costituzione che si limita ad esprimere questo dualismo, senza contenere in sé elementi capaci di operare su di esso in modo sostanziale per superarlo», non riuscirà a sottrarre lo Stato da un destino di incertezza¹⁸.

Al fine di contenere questa incertezza, che nei periodi di crisi non rappresenta certamente un orizzonte auspicabile, ci si pongono pertanto le seguenti domande: quali trasformazioni è chiamato ad affrontare oggi il diritto costituzionale per gestire le crisi globali che caratterizzano il nostro tempo? E, in particolare, quale può essere il ruolo delle Corti

¹⁷ G. ROLLA, *Profili costituzionali dell'emergenza*, in *Rivista AIC*, n. 2/2015, 1-26.

¹⁸ C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar*, Firenze, 1946, 83.

costituzionali in un contesto storico segnato da crisi ed emergenze globali, che stentano ad essere gestite a livello nazionale?

Può alle Corti costituzionali essere affidato il compito di trasmettere il patrimonio culturale dello Stato costituzionale verso un nuovo ordine, rimanendo fedeli ai principi della *rule of law*? E, nel farlo, quali garanzie aggiuntive sono necessarie per evitare che il ruolo loro attribuito venga ridimensionato a scapito dei principi fondanti dello Stato di democrazia pluralista?

A tal proposito, si permetta un riferimento al libro di Jared Diamond, intitolato *Crisi. Come rinascono le nazioni*¹⁹. L'Autore evidenzia come tutti, a ogni livello, prima o poi si trovano ad affrontare delle crisi: sia gli individui, sul piano personale, sia le nazioni, sul piano ordinamentale. Per fronteggiare tali crisi è necessario, da un lato, definire un confine intorno agli elementi fondamentali della propria identità, considerandoli invariabili, e, dall'altro, è necessario avviare un processo di cambiamento selettivo, individuando nuove soluzioni che consentano una gestione efficace delle crisi. Anche Mauro Magatti, nel suo *Cambio di paradigma*²⁰, sottolinea l'importanza, per superare una crisi, di cambiare regole e prospettive, adeguando il proprio sguardo a un modo nuovo di interpretare la realtà. Prima che si stabilisca una nuova normalità, esiste un momento in cui tutte le possibilità restano aperte. In quella fase, è fondamentale che si resti fedeli ai principi e ai valori che definiscono l'identità liberal-democratica degli ordinamenti.

Talvolta, perché certe idee possano maturare, è necessario attraversare grandi crisi che ci mettano di fronte alla realtà e ci aiutino a comprendere ciò che va salvaguardato, ma anche quali processi di cambiamento intraprendere. Su questo punto dovrebbe concentrarsi l'attenzione: non solo sui percorsi più adeguati alla gestione delle crisi, ma anche sulle scelte da compiere per rafforzare le Corti costituzionali e l'insieme dei meccanismi di checks and balances, affinché il patrimonio costituzionale degli ordinamenti possa essere efficacemente tutelato, anche durante crisi ed emergenze.

¹⁹ J. DIAMOND, *Crisi. Come rinascono le nazioni*, Torino, 2019.

²⁰ M. MAGATTI, *Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando al futuro*, Milano, 2017.